

Codice DB1424

D.D. 28 luglio 2014, n. 2182

L.R. n. 45/89; Provincia di Torino; Comune di Villanova Canavese; Variante al progetto già autorizzato con D.D. n. 1697 del 29/06/2010 e con D.D. n. 1674 del 30/06/2011 con prolungamento della scogliera sulla sponda sx del torrente a protezione dell'edificio di presa. Richiedente: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA (C.F. - P.I. 00941300014).

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dal CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA, e pervenuta presso il Settore Foreste in data 04 luglio 2014 prot. n. 34819/DB14.24, relativa alla variante al progetto già autorizzato con D.D. 1697 del 29/06/2010 e con D.D. 1674 del 30/06/2011 con prolungamento della scogliera sulla sponda sx del torrente a protezione dell'edificio di presa nel Comune di VILLANOVA CANAVESE;

Preso atto del parere favorevole espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale del rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 38026/DB14.20 del 22 luglio 2014;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA; alla realizzazione di opere relative alla variante al progetto già autorizzato con D.D. 1697 del 29/06/2010 e con D.D. 1674 del 30/06/2011 con prolungamento della scogliera sulla sponda sx del torrente a protezione dell'edificio di presa nel Comune di VILLANOVA CANAVESE;

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del provvedimento autorizzativo.

Si deroga dall' art. 8 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzate con il concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea.

Si deroga dall' art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'eventuale autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Franco Licini